DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 1988

relativa ad uno stanziamento iniziale alla Grecia di risorse da imputare all'esercizio finanziario 1988 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità

(88/191/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [1],

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 613/88 [3], in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 [5], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che per realizzare il piano di fornitura di derrate alimentari agli indigenti, al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti iscritti nel bilancio 1988, è necessario ripartire le risorse tra gli Stati membri ; che per agevolare l'attuazione del piano occorre precisare il tasso di cambio da utilizzare per la conversione dell'ECU nelle monete nazionali, tenendo presente che detto tasso deve rispecchiare la realtà economica ;

considerando che attualmente disponiamo dei dati statistici che consentono di valutare il numero degli indigenti in ogni Stato membro ;

considerando che il 15 febbraio 1988 la Grecia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione di dare il via al piano sul suo territorio, indicando i quantitativi di prodotti che intenderebbe distribuire ; che nella maggior parte degli Stati membri il piano è già stato avviato ; che è opportuno dare il via al programma in Grecia provvedendo ad uno stanziamento iniziale e parziale delle risorse ;

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Si procede al seguente stanziamento iniziale delle risorse di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione :

— Grecia : 1,9 milioni di ECU.

Tale importo deve essere convertito in moneta nazionale avvalendosi del tasso in vigore il 4 gennaio 1988 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Fermo restando il massimale di cui al paragrafo 1, possono essere ritirate dall'intervento ai fini della loro distribuzione in Grecia fino a 700 t di carni bovine.

3. Il quantitativo di cui al paragrafo 2 può essere ritirato a decorrere dal 21 marzo 1988.

Articolo 2

Si procederà all'adoziane di una decisione in merito allo stanziamento finale delle risorse alla Grecia appena sarà noto il fabbisogno.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica a decorrere dal 15 dicembre 1987.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.
(3) GU n. L 60 del 5. 3. 1988, pag. 25.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(5) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.